



**Capitolato Speciale d'appalto**

**per la fornitura triennale**

**di guanti medicali monouso**

## **ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura triennale di guanti medicali monouso occorrenti all'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale".

La tipologia ed il quantitativo triennale presunto di consumo è il seguente:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Guanto monouso non sterile, in nitrile, senza polvere (CND T01020204)</b> | <b>n. 6.000.000</b> |
|--|---------------------|

L'importo unitario a base d'asta è fissato in € 0,021 IVA esclusa e quindi l'importo complessivo triennale presunto è calcolato in € 126.000,00 IVA esclusa.

### ***Caratteristiche tecniche minime:***

Guanto in nitrile (NBR) monouso, non sterile, ambidestro, senza polvere, Latex Free e Phthalate Free, sottoposto a processo di clorinazione per facilitarne la calzatura. A basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti. Di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore e assicurare una buona presa sia sull'asciutto che sul bagnato. Corpo unico privo di saldature e sbavature. Di lunghezza standard (pari ad un minimo di mm. 240, in accordo con quanto stabilito dalla norma UNI EN 455 pt. 4), con manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano, terminante con bordino anti-arrotolamento e antistrappo.

Disponibile nelle taglie S – M – L

Dispositivo di Protezione Individuale di III° categoria (Regolamento UE 2016/425) corredato da certificazione di conformità CE.

Se registrato anche come Dispositivo Medico di classe I (Regolamento UE 2017/745) corredato da documentazione attestante l'identificativo di registrazione attribuito dal Sistema BD/RDM.

Rispondenza alla norma UNI EN ISO 374-5:2016. Richiesto pittogramma rischio biologico e dicitura Virus sulla confezione.

Rispondenza alla norma UNI EN ISO 374-1:2016, resistenza alla permeazione di tipo B.

Idoneità al contatto con i prodotti alimentari. Richiesto pittogramma indicante bicchiere e forchetta sulla confezione.

AQL: 1.0 Livello ispezione GI

Proprietà meccaniche:  $\geq 6$  Newton prima e dopo invecchiamento

Allungamento:  $\geq 400$  %

Confezionamento: dispenser in cartone contenente 100/200 pezzi, disposti all'interno in modo tale da permettere, attraverso apposita apertura, l'estrazione di un solo guanto alla volta.

Il quantitativo di consumo sopra indicato è da intendersi presunto, per cui l'eventuale aggiudicazione non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità.

Il quantitativo indicato quindi non è impegnativo per l'Azienda e, pertanto, la fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori, anche oltre il quinto d'obbligo, e impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, senza che la medesima possa sollevare eccezione alcuna.

La durata del contratto di fornitura viene fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni dalla scadenza del contratto ove non sia stato possibile pervenire ad una nuova stipulazione contrattuale.

In tal caso l'Azienda ne darà comunicazione scritta alla ditta prima della scadenza del contratto stesso.

## **ART. 2 - REQUISITI DI LEGGE**

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Normativa Comunitaria e relativi aggiornamenti e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione alla produzione dei dispositivi oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad informare l'Azienda e a provvedere, nel minor tempo possibile, al ritiro immediato di quanto

presente presso i Magazzini e alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche per il quale vi sia valido decreto autorizzativo ovvero ad effettuare nota di accredito per l'importo relativo a quanto ritirato.

### **ART. 3 - CONFEZIONAMENTO**

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. Eventuali accorgimenti o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, compresa la data di scadenza.

### **ART. 4 - MODALITA' DI CONSEGNA**

La merce dovrà essere consegnata a cura, rischio e spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino farmaceutico dell'Azienda, all'indirizzo specificato sugli ordinativi di acquisto, nelle qualità e quantità di volta in volta ordinate. Nel caso in cui, eccezionalmente, la consegna non possa avvenire nei termini indicati, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda che ha emesso l'ordine.

Nei casi di particolare urgenza, l'ordine dovrà essere evaso entro i termini indicati sullo stesso.

La ditta deve garantire che durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce; data e numero di ordine; n° del lotto di produzione e, se del caso, data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Non sono ammesse consegne di materiali o prodotti in sostituzione di quelli aggiudicati in sede di gara. La sostituzione può eventualmente avvenire solo se preventivamente autorizzata dal Medico Farmacista dell'Azienda che ha emesso l'ordine e con prodotti che presentano caratteristiche analoghe o migliori di quelli oggetto del contratto.

### **ART. 5 - PENALITA'**

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna dei prodotti da fornire oltre i 10 giorni, l'Azienda si riserva di provvedere all'acquisto sul mercato, limitatamente alla quantità indispensabile a coprire il fabbisogno per il periodo di ritardo, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente.

Qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'Azienda si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale alla ditta inadempiente ed applicando inoltre una penale del 10% sulla fornitura mancata.

Alla seconda mancanza, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo P.E.C., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all'Azienda, salvo danni maggiori.

### **ART. 6 - CONTROLLI SULLE FORNITURE**

Il controllo quali – quantitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio di Farmacia dell'Azienda.

La firma a lato del ricevimento della merce indica soltanto un riscontro del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Farmaceutico dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che deve integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevabili all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad

accertamenti analitici presso laboratori legalmente riconosciuti. Le spese per tali accertamenti, il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta aggiudicataria saranno a carico della stessa qualora i dati rilevati dimostrino la non conformità dei prodotti consegnati ai requisiti prescritti.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITÀ**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde altresì per danni a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda, che fin da ora, si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone o a terzi, derivanti dal prodotto fornito a causa di difetti o imperfezioni del prodotto medesimo.

#### **ART. 8 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Tutte le spese di stipulazione e di eventuale registrazione del contratto, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 9 - PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni d.f.

Codice destinatario: G3RE8SY

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto della fornitura in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione contraente.

#### **ART. 11 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, Foro competente sarà quello di Cremona.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa richiamo alle norme che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni ed a quelle del Codice Civile.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell'Azienda, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell'Azienda ed in particolare per l'esecuzione della gara a pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta alla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

- la ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati; per l'esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi all'Ufficio Economato dell'Azienda.

#### **ART. 14 – CODICE ETICO**

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01.

A tal proposito, in caso di aggiudicazione, dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.